



**Oggetto:** Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del tratto di Fondamenta Cristoforo Parmense dal civico 1 (escluso), fino all'ingresso del civico 2 (escluso) della medesima Fondamenta.

### IL COMANDANTE GENERALE

**Visto** l'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale effettuato in data 04 gennaio 2023 alle ore 13:30 circa, finalizzato alla verifica della stabilità del muro di mattoni di fronte al civico 1 di Fondamenta Cristoforo Parmense – Isola di Murano;

**Tenuto conto** che a seguito della verifica terminata verso le ore 15:30 circa, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, rilevato il pericolo, disponeva, per le operazioni di messa in sicurezza della Fondamenta, l'interdizione della circolazione in Fondamenta Cristoforo Parmense – Isola di Murano, dal civico 1 (escluso) fino all'inizio del civico 2 (escluso);

**Rilevato** di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”);

**Visto** l'art. 17, paragrafo “1”, Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;



## ORDINA

dalle ore 16:00 del 04 gennaio 2023 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza, è interdetta la circolazione in Fondamenta Cristoforo Parmense – Isola di Murano, dal civico 1 (escluso) fino al civico 2 (escluso) della medesima Fondamenta Cristoforo Parmense;

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

**Il Comandante Generale**  
**Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI**

